



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 22.01.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente Marrone Michela da tempo pieno a tempo parziale.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo

dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Considerato che ai sensi del citato art. 67 ter, comma 3 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella citata Legge di conversione n. 134/2012, nella predetta Intesa sono stabilite le modalità di selezione del personale a tempo determinato dell'Ufficio Speciale;

Visto l'art. 9 della citata Intesa che stabilisce che il personale a tempo determinato è individuato sulla base di una selezione pubblica indetta dal Titolare dell'Ufficio Speciale.

Visto il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con la dipendente Marrone Michela, ai sensi del comma 3 dell'art. 67-ter del D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modifiche, con Legge n. 134 del 7 Agosto 2012, con scadenza il 30 aprile 2016;

Vista la Determinazione n. 2 del 18.04.2016 con la quale è stata disposta la proroga di un ulteriore triennio dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto l'Atto aggiuntivo al contratto di lavoro individuale del 29 aprile 2016 con il quale il rapporto di lavoro a tempo determinato è stato prorogato, con il consenso del lavoratore, fino al 31.12.2018;

Vista l'istanza della dipendente Marrone Michela del 17.01.2018, in atti Prot. USRA/00613 del 17.01.2018, con la quale la stessa chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale per 18 ore settimanali "*per la sopraggiunta situazione familiare, ... e due bambini di 4 e 2 anni*", per un periodo di quattro mesi;

Ritenuto di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alle condizioni proposte dalla dipendente;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente Marrone Michela con decorrenza dal 1° febbraio 2018;

DETERMINA

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa che si danno per integralmente riportate e trasfuse, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente Marrone Michela, con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" cat. D1, da tempo pieno a tempo a parziale verticale per 18 ore settimanali, con attività lavorativa svolta su 2 giorni settimanali da 9 ore, con rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì e mercoledì;
2. di dare atto che la data di decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene fissata al prossimo 1° febbraio 2018 e per un periodo di quattro mesi;
3. di precisare che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato, per la parte giuridica ed economica, dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e che, trattandosi di un periodo limitato, non verrà stipulato un nuovo contratto;
4. di dare atto che, con decorrenza dal 1° febbraio 2018 e per la durata dello svolgimento di orario a part time, il trattamento economico spettante sarà erogato in conformità alla percentuale lavorativa, così come i giorni di ferie spettanti dovranno essere ricalcolati in relazione al periodo lavorativo;
5. di inviare la presente determinazione al Settore Risorse Umane e all'Ufficio Stipendi del Comune di L'Aquila per gli adempimenti di competenza;
6. di ordinare la pubblicazione del presente atto.

L'Aquila, 22.01.2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

